

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: la loro gestione

M. Granchi, R. Granchi

Sul Supplemento n. 135 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 luglio 2005 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

L'obiettivo del Decreto Legislativo è quello di prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di promuoverne il reimpiego e il riciclaggio responsabilizzando i produttori e i distributori e sensibilizzando i consumatori intervenendo inoltre sulla riduzione di sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

LE DIRETTIVE RECEPITE

Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recepisce tre direttive europee:

- Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS);

- Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE - WEEE);
- Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE - WEEE).

In particolare ci occuperemo qui della trattazione relativa alla gestione e al finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, meglio conosciuta come RAEE (o WEEE dall'inglese) tralasciando il recepimento della direttiva RoHS che, tra l'altro, è stata da poco modificata con le seguenti decisioni:

- Decisione della Commissione del 18 agosto 2005 che modifica la Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Decisione della Commissione del 13 ottobre 2005 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al processo tecnico, dell'allegato della

Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

- Decisione della Commissione del 21 ottobre 2005 che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, l'allegato della Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche elencate nell'Allegato 1A. L'Allegato 1B elenca, in modo non esaustivo, i prodotti che rientrano nelle categorie dell'Allegato 1A. In particolare le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono definite come "...le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di

Tabella 1 - Allegato 1 A - (art. 2, co. 1 D.Lgs. 151/2005)
Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici

cui all'Allegato 1A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua". La definizione di apparecchiature elettriche ed elettroniche include anche i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo.

La direttiva non si applica a:

- apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale;
- armi, munizioni e materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari;
- utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
- prodotti medici impiantati e infettati.

I SOGGETTI COINVOLTI

È importante notare che il Decreto Legislativo 151/2005 coinvolge, responsabilizzandoli, due soggetti in particolare: i produttori e gli importatori.

La definizione è riportata nell'art. 3, comma 1, lettera m del Decreto stesso: "...*chiunque, a prescindere, dalla tecnica di*

vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:

- *fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;*
- *rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;*
- *importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;*
- *chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. ...non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3)".*

comuni dovranno garantire

un sistema di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici in modo da consentire ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.

Ai produttori è chiesto di organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali potendosi anche avvalere delle strutture predisposte dai comuni (articolo 6, comma 1, lettera a) previa convenzione con il comune interessato i cui oneri sono a carico degli stessi produttori.

Il Decreto Legislativo impone ai produttori di ritirare e inviare ai centri di raccolta (articolo 8) i RAEE raccolti ad esclusione di quelli che sono effettivamente e totalmente reimpiegati.

I distributori, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, se destinata ad un nucleo domestico, devono garantire il ritiro gratuito di una apparecchiatura usata. Il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, deve essere garantito solo se l'attrezzatura ritirata:

- è di tipo equivalente di quella fornita;
- ha svolto le stesse funzioni della nuova;
- non presenta un rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro;
- contiene i suoi componenti essenziali e non contiene rifiuti diversi dai RAEE.

Per i casi di esclusione sopra elencati lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore il quale deve conferire gli stessi ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

OBIETTIVI

L'art. 9 del Decreto Legislativo riporta gli obiettivi che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno garantire di raggiungere entro il 31 dicembre 2006:

- per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'Allegato 1A, è prevista una percentuale di recupero pari almeno all'80% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio;
- per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'Allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio;
- per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'Allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno al 70% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio;
- per tutti i rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti, una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno all'80% in peso di tali sorgenti luminose.

Il raggiungimento di tali obiettivi, ma soprattutto l'evoluzione che gli stessi avranno nel tempo, richiede non solo la necessità di registrare l'effettivo svolgimento delle attività di trattamento dei RAEE, ma anche l'impegno da parte dei produttori, già fin dalla fase di progettazione, nel produrre e immettere sul mercato AEE a sempre minor impatto ambientale anche nella fase di trattamento del fine vita.

Al fine di incentivare politiche aziendali del tipo Life Cycle Engineering nell'articolo 4, comma 1 si

More than Management
mtm consulting
More than Management

LA NOSTRA VISIONE
mtm vuole diventare punto di riferimento per l'industria e il terziario nelle proprie Aree di Competenza, per tutto ciò che attiene ai requisiti di Qualità, Sicurezza e Ambiente secondo il migliore stato dell'arte e in accordo alle normative europee pertinenti in essere e in evoluzione.

LA NOSTRA MISSIONE
mtm si propone, coerentemente con la propria Visione, di divenire partner, tramite le proprie conoscenze, competenze ed esperienze, del concetto che la corretta gestione degli aspetti di Qualità, Sicurezza e Ambiente riduce i costi di gestione dei processi aziendali e contribuisce in maniera sostanziale alla Creazione di Valore sia per l'azienda sia per l'ecosistema in cui essa vive e opera.

AREE DI COMPETENZA
Conoscenza di tutti i requisiti espressi dalle normative europee e nazionali in materia e in merito alla loro applicazione nelle seguenti Aree di Competenza.

MARCATURA CE
Macchine, attrezzature, impianti, linee di produzione per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di materiali in ambienti normali e speciali.

AMBIENTI
Sviluppo sostenibile, compatibilità e certificazione ambientale di sistema, di processo, di prodotto e di servizio tramite strumenti di analisi e metodologie riconosciute a livello internazionale.

QUALITÀ E SICUREZZA
Certificazione di sistema e gestione del rischio tramite strumenti integrati di risk assessment.

Da un punto di vista organizzativo mtm ha sviluppato le proprie aree di intervento su quattro linee di prodotto.

LINEE DI PRODOTTO

1. Marcatura CE e documentazione tecnica (File tecnici, Analisi dei rischi, Manuali operativi, Iter CE, Cataloghi)
2. Sistemi di gestione (Sistemi di Gestione per la Qualità, Sistemi di Gestione per l'Ambiente, Sistemi di Gestione per la Sicurezza, Sistemi integrati, Certificazione etica, Certificazione di siti internet, Privacy)
3. Sviluppo sostenibile (Studi LCA, Eco-design, Certificazioni di prodotto, Etichette ambientali, Asserzioni ambientali, Comunicazione ambientale, Bilancio ambientale, Valutazioni di impatto ambientale, Valutazioni ambientali strategiche, Agenda 21, Pratiche per l'ottenimento di autorizzazioni)
4. Service (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, Due diligence (sicurezza e ambiente), Aggiornamento normativo, Check-up, Audit, Informazione, Formazione anche tramite strumenti di e-learning)

mtm: STORIA E PROPOSTA PROGETTUALE
Nata come s.n.c. e trasformata in s.r.l. nel dicembre 2004 ora mtm si pone come obiettivo quello di offrire in maniera strutturata un servizio di alta professionalità, proponendosi come partner in outsourcing di grande affidabilità, flessibilità e fiducia.

Questo modello di progettualità consente ai clienti di trasformare i vincoli in opportunità secondo un approccio sistemico e integrato per ogni tipo di problematica nelle Aree di Competenza che abbiamo fin qui sviluppato.

La particolarità e l'ampiezza dei servizi offerti permettono oggi a mtm di competere sia al settore dell'Industria sia al settore del Terziario.

RISORSE UMANE
mtm ha conosciuto in breve tempo una crescita veloce costituendo un team di persone altamente specializzate che effettuano con continuità, integrandosi tra loro, un percorso di miglioramento e aggiornamento professionale, condizione essenziale per il mantenimento dell'eccellenza in settori in continua evoluzione.

Le esperienze affrontate e le problematiche poste sono varie e complesse e presuppongono quasi sempre uno studio accurato della situazione del cliente e una conseguente personalizzazione del servizio. L'utilizzo di tools proprietari ampiamente sperimentati su casistiche molto differenziate ci consente di ottenere risultati misurabili in tempi brevi e con un ridotto utilizzo di risorse da parte del cliente.

PER MEGLIO CONOSCERCI
Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet sempre aggiornato e in evoluzione dove potete trovare le nostre pubblicazioni, la nostra newsletter, i principali riferimenti normativi, i servizi dedicati agli iscritti.

Reg. soc. mtm consulting s.r.l. Via: L. Ariosto, 10 Tel. +39 039 28 48 437 Mail info@emtem.com
Cap. Soc. 12.000,00 € i.v. CAP: 20052 Monza (MI) Fax +39 039 28 48 703 Sito www.emtem.com

C.F. - P.Iva - C.C.I.A.A. 02994950968

Tabella 2 - Allegato 1 B - (art. 2, co. 1 D.Lgs. 151/2005)

Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini del presente decreto e che rientrano nelle categorie dell'Allegato 1 A. L'elenco è esemplificativo e non esaustivo

1. **Grandi elettrodomestici**
 - a. Grandi apparecchi di refrigerazione
 - b. Frigoriferi
 - c. Congelatori
 - d. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione e il deposito di alimenti
 - e. Lavatrici
 - f. Asciugatrici
 - g. Lavastoviglie
 - h. Apparecchi per la cottura
 - i. Stufe elettriche
 - j. Piastre riscaldanti elettriche
 - k. Forni a microonde
 - l. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti
 - m. Apparecchi elettrici di riscaldamento
 - n. Radiatori elettrici
 - o. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani
 - p. Ventilatori elettrici
 - q. Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministero delle attività produttive 2 gennaio 2003
 - r. Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria
2. **Piccoli elettrodomestici**
 - a. Aspirapolvere
 - b. Scope meccaniche
 - c. Altre apparecchiature per la pulizia
 - d. Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti
 - e. Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti
 - f. Tostapane
 - g. Friggitrici
 - h. Frullatori, macinacaffè elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti
 - i. Coltelli elettrici
 - j. Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo
 - k. Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
 - l. Bilance
3. **Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni**
 - a. Trattamento dati centralizzato
 - i. Mainframe
 - ii. Minicomputer
 - iii. Stampanti
 - b. Informatica individuale
 - i. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
 - ii. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
 - iii. Notebook
- iv. Agende elettroniche
- v. Stampanti
- vi. Copiatrici
- vii. Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
- viii. Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
- ix. Terminali e sistemi utenti
- x. Fax
- xi. Telex
- xii. Telefoni
- xiii. Telefoni pubblici a pagamento
- xiv. Telefoni senza filo
- xv. Telefoni cellulari
- xvi. Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante le telecomunicazione
4. **Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1**
 - a. Apparecchio radio
 - b. Apparecchi televisivi
 - c. Videocamere
 - d. Videoregistratori
 - e. Registratori hi-fi
 - f. Amplificatori audio
 - g. Strumenti musicali
 - h. Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione
5. **Apparecchiature di illuminazione**
 - a. Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1
 - b. Tubi fluorescenti
 - c. Sorgenti luminose fluorescenti compatte
 - d. Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici
 - e. Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione
6. **Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)**
 - a. Trapani
 - b. Seghe
 - c. Macchine per cucire
 - d. Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti sul legno, metallo o altri materiali

- e. Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
 - f. Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
 - g. Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo
 - h. Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio
- 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport**
- a. Treni elettrici e auto giocattolo
 - b. Consolle di videogiochi portatili
 - c. Videogiochi
 - d. Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
 - e. Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici
 - f. Macchine a gettoni
- 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)**
- a. Apparecchi di radioterapia
 - b. Apparecchi di cardiologia
 - c. Apparecchi di dialisi
 - d. Ventilatori polmonari
 - e. Apparecchi di medicina nucleare
 - f. Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro
- g. Analizzatori
 - h. Congelatori
 - i. Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità
- 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo**
- a. Rivelatori di fumo
 - b. Regolatori di calore
 - c. Termostati
 - d. Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio
 - e. Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra
- 10. Distributori automatici**
- a. Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:
 - i. Di bevande calde
 - ii. Di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine
 - iii. Di prodotti solidi
 - b. Distributori automatici di denaro contante
 - c. Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici

legge: *“Al fine di promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, adotta misure dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione di dette apparecchiature che agevolano lo smontaggio, il recupero e, in particolare, il reimpiego ed il riciclaggio dei RAEE e dei loro componenti e materiali, salvo nei casi in cui i diversi processi di fabbricazione utilizzati o i prodotti ottenuti presentino altri vantaggi di primaria importanza, quali un minor impatto ambientale in fase*

produttiva o di utilizzo, un minor consumo energetico o superiori livelli di sicurezza”.

RAEE STORICI E RAEE NUOVI

Il Decreto Legislativo definisce RAEE storici quei RAEE immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 e nuovi quelli immessi sul mercato dopo tale data.

Definisce inoltre diverse modalità di finanziamento per le due tipologie di RAEE anche in base alla loro provenienza, cioè se provengono da nuclei domestici o dal mercato professionale.

Più in particolare il finanziamento delle operazioni di trasporto e di trattamento, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile sono a carico dei produttori che li do-

vranno sostenere:

- in proporzione alla quota di mercato per i RAEE storici provenienti dai nuclei domestici (in questo caso fino al 13 febbraio 2001 e fino al 13 febbraio 2013 per le sole apparecchiature della categoria 1 dell'Allegato 1A (Grandi elettrodomestici), potrà essere indicato il costo sostenuto per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento, ma separatamente dal prezzo del prodotto);
- sulla base del numero di prodotti immessi sul mercato per i RAEE nuovi provenienti dai nuclei domestici (il produttore all'atto dell'immissione sul mercato di una AEE dovrà costituire adeguata garanzia finanziaria. Inoltre per questi rifiuti il produttore non potrà indi-

Tabella 3

	DOMESTICO	PROFESSIONALE
STORICO	STORICO PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI (immessi sul mercato prima del 13/08/2005)	STORICO NON PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI (immessi sul mercato prima del 13/08/2005)
NUOVO	NUOVO PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI (immessi sul mercato dopo il 13/08/2005)	NUOVO NON PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI (immessi sul mercato dopo il 13/08/2005)

care separatamente all'acquirente i relativi costi di raccolta, trattamento e smaltimento);

- nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura in sostituzione di un prodotto equivalente e adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura per i RAEE storici professionali. In tutti gli altri casi l'onere spetta al detentore. L'equivalenza è valutata sulla base del peso delle apparecchiature. Se il peso dell'apparecchiatura ritirata è superiore al doppio di quella consegnata non vi è equivalenza tra le due; spetterà quindi al detentore l'onere di finanziare il fine vita (il produttore all'atto dell'immissione sul mercato di una AEE dovrà costituire adeguata garanzia finanziaria);
- sulla base del numero di prodotti immessi sul mercato per i RAEE nuovi professionali.

Il finanziamento della gestione dei RAEE indicati al punto 5 dell'Allegato 1A (Apparecchiature di illuminazione) è invece previsto essere a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato e dall'origine domestica o professionale degli stessi. Per quanto riguarda i RAEE professionali il Decreto Legis-

lativo 151/2005 prevede che i produttori e gli utenti possano sottoscrivere accordi volontari prevedendo modalità differenti di finanziamento.

Al fine di poter controllare la gestione dei RAEE è prevista la costituzione di un Registro nazionale che raggrupperà tutti i soggetti che sono tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE che sarà affiancato da un Comitato di vigilanza e di controllo. Tale Comitato provvederà: all'aggiornamento del registro, al calcolo delle quote di mercato, a raccogliere informazioni circa i prodotti immessi sul mercato e alle relative garanzie finanziarie, a definire gli obiettivi di recupero, a programmare piani di ispezione e a vigilare relativamente all'obbligo di apporre sulle AEE il simbolo del cassonetto barrato.

INFORMAZIONI

Il Decreto Legislativo prevede che sui RAEE nuovi debba essere apposto un simbolo che identifichi in modo preciso che si tratta di un RAEE e che riporti l'identificazione del produttore.

Il simbolo individuato è rappresentato da un contenitore della spazzatura (cassonetto) barrato (Allegato 4 del Decreto Legislativo 151/2005). In merito all'informazione

che sono tenuti a fornire i produttori è da evidenziare che essi dovranno dare adeguate informazioni anche attraverso la documentazione per l'uso fornita con l'apparecchiatura al momento della consegna.

Le informazioni, più in particolare, dovranno riguardare:

- l'obbligo di non smaltire i RAEE con rifiuti urbani e di effettuarne una raccolta differenziata;
- il sistema di raccolta, oltre alla possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;
- i potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose o legati ad un uso improprio dell'apparecchiatura;
- il significato del simbolo cassonetto barrato;
- le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.

Inoltre i produttori, entro un anno dall'immissione sul mercato di AEE, dovranno fornire adeguate informazioni anche ai centri di reimpiego, agli impianti di trattamento e di riciclaggio.

ENTRATA IN VIGORE

All'articolo 20 del Decreto Legislativo 151/2005 si legge che gli adempimenti previsti per i produttori decorreranno entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso.

*Massimo Granchi,
Roberto Granchi
mtm consulting S.r.l.,
Monza (MI)
Internet: www.emtem.com*